



TRIBUNALE DI SCIACCA

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'Esecuzione

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/4/2026 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.

visti gli atti e i documenti della presente procedura esecutiva;

visti in particolare i tentativi di vendita esperiti dal professionista delegato;

rilevato che nel caso di specie il professionista delegato dott.ssa Patrizia Di Francesco ha esperito 2 tentativi di vendita del lotto unico oggetto di procedura, e che l'ultimo prezzo di base d'asta è stato di 73.907,81 €;

rilevato che con note scritte il creditore procedente ha insistito per la prosecuzione delle attività di vendita;

ritenuto opportuno tenuto conto dell'ultimo prezzo base d'asta raggiunto del lotto staggito, che il professionista delegato proceda ad effettuare – in ragione della delega delle operazioni di vendita ricevuta – due ulteriori tentativi di vendita, con un ribasso rispettivamente rispetto all'ultimo prezzo base del 20%, con le medesime modalità telematiche;

ritenuto, altresì, necessario liquidare in favore del professionista delegato un ulteriore fondo per coprire le spese necessarie per l'ulteriore tentativo di vendita, che dovrà essere esperito, in ragione del presente provvedimento, e per le necessarie attività di pubblicità;

p.q.m.

dispone che il professionista delegato proceda all'esperimento di due ulteriori tentativi di vendita, operando un ribasso del 20% rispetto all'ultimo prezzo di base d'asta del lotto staggito, invitando il professionista delegato a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione in caso di esito infruttuoso anche del suddetto ulteriore tentativo di vendita, al fine di adottare i provvedimenti più opportuni sulla prosecuzione della procedura;

liquida in favore del professionista delegato, Di Francesco Patrizia, la somma di € 1.000,00 quale ulteriore fondo spese comprensivo anche delle spese di pubblicità, da corrispondersi al Delegato da parte del creditore procedente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e salvo eventuali sospensioni per provvedimento del Tribunale;

si avverte altresì il creditore procedente che il mancato versamento nel rispetto del termine assegnato sarà considerata come inattività ai sensi dell'articolo 630 c.p.c. e in caso di preclusione alla pubblicazione dell'avviso di vendita nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 631 bis c.p.c.;

dispone, infine, che il professionista delegato, in caso di mancato versamento del fondo spese, rimetta immediatamente gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti conseguenti;

RINVIA all'udienza del 15/12/2026 per la verifica dell'esito della vendita, prevedendo che la stessa venga sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c..

manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e al professionista delegato alla vendita.

Sciacca, 08/04/2026

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Veronica Messina